

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Francesca SORBI	Segretario f.f.
- Avv. Fausto AMADEI	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“

Con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato dall'Avv. P.A.P. avverso la decisione in data 09-07-14, pubblicata il 17-09-14, con la quale il Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Firenze gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

E' presente personalmente il ricorrente, Avv. P. A. P..

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nessuno è comparso.

Udita la relazione del Consigliere Avv. Davide Calabrò.

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Inteso l'Avv. Peruzzi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1) Con sentenza del 09-07-14, pubblicata il 17.09.14, il COA di Firenze nel procedimento disciplinare promosso nei confronti dell'Avv. P. A. P., nel quale era stata contestata al professionista la violazione dell'art. 5 co. I (dovere di probità dignità e decoro), art. 6 (obbligo di lealtà e correttezza), art. 22 (dovere di colleganza) art. 27 (obbligo di corrispondere con il collega) CDF, in pendenza del procedimento ex art. 373 cpc, inoltrato dall'Avv. P.A.P. in proprio e quale difensore di Y. F. e N. B., a seguito del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 484/2011 della Corte d'Appello di Firenze, in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 27 II co. CDF contattava direttamente la controparte, sig. O.B., rappresentato e difeso dagli avv.ti L. B. e L. M., inviando allo stesso le lettere datate 3-11-11 e 22-12-11 con le quali richiedeva spiegazioni circa il suo comportamento e quello dei suoi legali e tentando di indurlo a conciliare la causa pendente, paventando probabili gravi conseguenze economiche a suo carico nella eventualità di un accoglimento del ricorso per cassazione. In Lucca — Firenze il 3 novembre 2011 e il 22 dicembre 2011.

Riteneva l'Avv. P.A.P. responsabile della violazione contestata e gli irrogava la sanzione disciplinare della censura

2) Avverso detta decisione l'Avv. P. ha proposto ricorso, depositato il 13-10-14 presso la segreteria del COA di Firenze, con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, in riforma della impugnata decisione, Voglia disporre il suo proscioglimento e revocare la sanzione a lui inflitta.

3) che il ricorso si fonda nella riproposizione della linea difensiva già esposta dall'incolpato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sulla scorta della quale non risulterebbero integrate le violazioni deontologiche addebitategli.

In particolare, l'Avv. P., sostanzialmente afferma:

3.1) di non esser responsabile della contestazione di cui all'Art. 27 del vecchio Codice Deontologico, considerato:

3.1.1) che l'1° comma del Art. 27 del vecchio CDF, consente all'avvocato di indirizzare la corrispondenza direttamente alla controparte in casi particolari, a condizione che della stessa venga inviata copia per conoscenza al collega che la assiste;

3.1.2) che le lettere in contestazioni sono state inviate per conoscenza anche ai difensori della controparte, in quanto egli ricorrente aveva il forte sospetto che vi potesse essere un'asserita alterazione del mandato da parte dei colleghi con conseguente illecito e grave comportamento da parte degli stessi nei confronti della controparte;

3.1.3) che quindi al suo comportamento andava applicata la deroga prevista dall'Art. 27, l'1° comma;

4) In data 02-09-15 il ricorrente inviava istanza di rinvio dell'udienza, motivata dalla circostanza che è oberato di lavoro, con allegata, comunque, memoria difensiva in cui sostanzialmente ribadisce quanto già diffusamente riportato nel ricorso.

In detta memoria, il ricorrente, per la prima volta, si dilunga inoltre sulla richiesta di ricusazione da lui presentata del Collegio Giudicante in I^a grado e dell'illegittimo provvedimento di mancato accoglimento di tale eccezione.

5) stante la presenza personale del ricorrente in udienza, la sua richiesta di rinvio del procedimento, è automaticamente venuta meno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va evidenziato:

a) che per giurisprudenza costante di questo collegio sono da ritenersi inammissibili i motivi aggiunti proposti successivamente al ricorso principale, atteso che il principio di "consumazione del diritto di impugnazione" si applica anche al procedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense; e quindi dopo la proposizione del ricorso, che deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi sui quali si fonda, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi (cfr. tra le altre: CNF. N. 78/13 e CNF n. 58/04).

b) che, pertanto, l'acclarata l'inammissibilità, preclude a questo collegio, l'esame della doglianza, introdotta dal ricorrente con memoria successiva alla proposizione del ricorso e relativa alla richiesta di ricusazione del Collegio Giudicante di prime cure;

c) che, fermo restando i fatti sostanziali contestati, le norme indicate nel capo di incolpazione, vanno formalmente adeguate a quelle contenute nel nuovo Codice Deontologico Forense, entrato in vigore a far tempo 15-12-14, e relative alla condotta contestata avanti al Giudice di primo grado o similare a questa;

d) che pertanto i riferimenti normativi contenuti nel capo di incolpazione saranno nel prosieguo così considerati:

d.1) Contestazione della Violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (Art. 5 del Vecchio CDF) e Violazione dei doveri di lealtà e correttezza (Art. 6 del vecchio CDF), ora da intendersi quale violazione dei precetti di cui agli Artt. 9 e 19 del nuovo CDF;

d.2) Contestazione della Violazione del Dovere di Colleganza (Art. 22 del vecchio CDF), ora da intendersi quale violazione dei precetti di cui agli Art. 19 e 38 del nuovo CDF;

d.3) Contestazione della violazione dell'Obbligo di corrispondere con il collega (Art. 27 del vecchio CDF), ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'Art. 41 del nuovo CDF.

Il ricorso è infondato e va respinto.

L'Avv. P. fonda il proprio ricorso esclusivamente sulla circostanza che il comportamento da lui posto in essere (invio, non contestato, di comunicazioni dirette alla controparte) rientri nella deroga prevista dal 1° comma dell'Art. 27 del vecchio codice deontologico che recitava: “ Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenza, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario” (ora sostanzialmente trasfuso nel comma 3 dell'Art. 41 del nuovo CDF, il quale sancisce: “ L'Avvocato può indirizzare la corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che l'assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze”).

La doglianza non coglie nel segno.

Le deroghe all'obbligo di corrispondere con il collega e conseguente divieto di corrispondere direttamente con la controparte, indicate nell'art. 41, 3° co., (già art. 27, 1 co., vecchio CDF), riguardano esclusivamente atti di natura sostanziale, infatti:

1) L'evitare prescrizioni, si materializza allorquando, nel corso del giudizio, il decorso del tempo possa pregiudicare il diritto del proprio cliente, per situazioni fattuali riguardanti le parti in causa e comunque estranee alla materia del contendere;

2) L'evitare Decadenze, si concretizza allorquando, nel corso del processo, il decorso del tempo possa

pregiudicare irrimediabilmente il diritto della parte assistita, anche in questo caso, per situazioni attuali riguardanti le parti in causa e comunque estranee all'oggetto del contenzioso giudiziale pendente;

3) La Messa in mora, si ha allorquando, nel corso del giudizio, la tutela del diritto della parte è subordinata alla preventiva intimazione diretta alla controparte; è evidente che anche in questo caso, la situazione fattuale di cui alla diffida debba riguardare circostanze non ricomprese nell'oggetto del processo pendente avanti al Giudice.

4) La richiesta di determinati comportamenti, è consentita allorquando, nel corso del giudizio, i comportamenti posti in essere dalla controparte (in sede giudiziale ed extra giudiziale) non siano consoni ai normali precetti del viver civile, siano offensivi delle norme della buona educazione e del rispetto della persona e sia effettuata esclusivamente al fine di far cessare detti comportamenti

Dall'esame della documentazione in atti, e dalla lettura delle due lettere spedite dall'Avv. P. alla propria controparte, emerge chiaramente:

5) che i contenuti delle due missive:

- 5.1)** non riguardano in alcuna maniera né l'evitare di prescrizioni o di decadenze di diritti;
- 5.2)** non riguardano né richieste di messe in mora né tantomeno richieste di cessazione di determinati comportamenti contrari alle norme del viver civile e/o offensivi dei precetti di buona educazione, eventualmente posti in essere dalla controparte;
- 5.3)** hanno sostanzialmente uno scopo:
- 5.3.1) di delegittimazione** dei colleghi difensori della controparte laddove ne mette pesantemente in discussione, senza giustificazione alcuna, la correttezza professionale e deontologica (...non è stato avvisato della mia proposta di abbandonare la causa di appello, sarebbero state commesse delle violazioni al codice deontologico dai suoi difensori..... Qualsiasi tentativo di coprire le responsabilità degli Avv. M. e B., ove responsabilità vi siano, potrebbero nuocerle e ritorgersi contro di Lei..." lettera del 22-12-11);
- 5.3.2) di intimidazione** (...Essendo pendente il ricorso per Cassazione, la Corte potrebbe accogliere il mio ricorso e condannarla a pagare le spese di tutti e tre i gradi di giudizio, oltre a restituirmi i circa € che io oggi dovrei pagarle.... Che cosa facciamo ?????” lettera del 22-12-11);
- 5.3.3) di far trarre un beneficio personale** all'Avv. P.(... se Lei rinuncia ai euro nei miei confronti....” lettera del 22-12-11), atteso che il ricorrente, nel contenzioso giudiziale in essere con il Sig. O. B., era difensore anche di se stesso, ex Art. 86.
- 6)** che l'ingiustificato ed illecito (deontologicamente parlando) scopo delle due missive trovano conferma nella circostanza, non contestata, che il ricorrente, pur indicando nei destinatari delle lettere i colleghi difensori della controparte, ha spedito a quest'ultimi le raccomandate in tempi successivi all'invio effettuato direttamente alla controparte.
- 7)** che la funzione della norma deontologica contestata all'odierno ricorrente, art. 41 CDF, da un lato vuole essere il riconoscimento all'Avvocato, come in effetti è, della funzione sua propria di essere l'esclusivo referente di tutte le vicende processuali riguardanti il proprio assistito sia nei rapporti con il Giudice che con la controparte, e dall'altro è quella di preservare il cliente da comportamenti inappropriati e sleali posti in essere dalle altre parti in giudizio nei suoi confronti;
- 8)** che quindi l'ingiustificato ed ingiustificabile ritardo nell'invio della medesima missiva ai difensori della controparte (usualmente l'invio di un'unica lettera indirizzata a più destinatari, viene effettuata contestualmente in un'unica spedizione) non può che

essere interpretato come la piena e cosciente consapevolezza dell'Avv. P., di porre in essere un comportamento contrario ai precetti deontologici,

9) che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel suo comportamento (meritevole di ben altro capo di incolpazione), ed a lui contestato dal COA di Firenze, non si ravvisano le esimenti invocate e previste dall'art. 41,3° comma (già Art. 27, co1);

8) che pertanto la sentenza emessa dal COA di Firenze non merita censura alcuna essendo, peraltro, conseguente alle risultanze probatorie acquisite in atti, valutate oculatamente, con chiarezza e coerenza di argomentazioni, sia sul piano logico e su quello giuridico – deontologico.

P.Q.M.

visti gli Artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n. 37;

rigetta il ricorso principale perché il comportamento posto in essere dall'Avv. P. configura la violazione del precetto di cui all'Art. 41 (già Art. 27 vecchio CDF) ed allo stesso non sono applicabili le deroghe previste nell'art. 41, 3° comma, del nuovo CDF (già Art. 27, 1° comma, vecchio CDF).

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2015.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 29 dicembre 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria